



Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

D.L. 124/2019 / A.C. 2220

Dossier n° 46 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
6 novembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2220
D.L.	124/2019
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	60
Date:	
emanazione:	26 ottobre 2019
pubblicazione in G.U.:	26 ottobre 2019
presentazione:	26 ottobre 2019
assegnazione:	28 ottobre 2019
scadenza:	25 dicembre 2019
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di **60 articoli**, suddivisi in **5 Capi**.

Il **Capo I (Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali)** comprende gli **articoli da 1 a 23**.

L'**articolo 1** disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

L'**articolo 2** inserisce tre nuovi commi (*2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*) all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, le quali stabiliscono l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

L'**articolo 3**, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

L'**articolo 4** reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

L'**articolo 5** introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUAG), di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.

L'**articolo 6** modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.

L'**articolo 7** introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa.

L'**articolo 8** prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

L'**articolo 9** affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

L'**articolo 10** obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cd. sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

L'**articolo 11** affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

L'**articolo 12** introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

L'**articolo 13** modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da *trust* esteri a residenti italiani. In particolare, con le norme in esame, i redditi corrisposti a residenti italiani da *trust* stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del *trust*. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

L'**articolo 14** consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza) e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati.

L'**articolo 15** estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche; si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiano all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

L'**articolo 16** sposta alla data del 1° luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021.

L'**articolo 17** introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il *quantum* dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi; viene altresì ridotta la misura delle sanzioni dovute.

L'**articolo 18** detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del

contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'**articolo 19** esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

L'**articolo 20** introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l'applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge.

L'**articolo 21** prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici).

L'**articolo 22** introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020; esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Sono quindi dettate le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione.

L'**articolo 23** disciplina in norma primaria le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Il **Capo II (Disposizioni in materia di giochi)** comprende gli **articoli da 24 a 31**.

L'**articolo 24** proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse.

L'**articolo 25** proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi *amusement with prizes* (AWP) di "vecchia generazione", fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. AWPR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi AWP è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

L'**articolo 26** incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le *videolottery*.

L'**articolo 27** istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.

L'**articolo 28** vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l'obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'**articolo 29** autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale

e l'uso di pratiche illegali.

L'**articolo 30** vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico; le norme inoltre estendono il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l'imputazione riguarda il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo per uno dei reati tributari contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio specificamente individuati *ex lege*.

L'**articolo 31** affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, procede all'escussione delle garanzie prestate.

Il **Capo III (Ulteriori disposizioni fiscali)** comprende gli **articoli da 32 a 38**.

L'**articolo 32** interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l'adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L'**articolo 33** differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L'**articolo 34** proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.

L'**articolo 35** modifica, ampliandolo, l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

L'**articolo 36** interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui sopra devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui alla norma in esame.

L'**articolo 37** posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

L'**articolo 38** istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e che la base imponibile potenziale è ridotta al 20%. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base.

Il **Capo IV (Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia)** è composto dal solo **articolo 39**.

L'**articolo 39** inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato

al proprio reddito (c.d. confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. Le disposizioni dell'art. 39 sono destinate ad avere efficacia solo dopo la conversione in legge del decreto in commento.

Il **Capo V (Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili)** comprende gli **articoli da 40 a 60**.

L'**articolo 40** è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 41, comma 1**, dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. Il **comma 2** prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'**articolo 42** incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico ordinamento enti locali), nell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'**articolo 43** stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applichi un canone commisurato ai valori di mercato (ridotto del 15 per cento). Inoltre la norma prevede che i predetti enti possano usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'**articolo 44** dispone l'abrogazione del comma 6-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. La disposizione abrogativa sopprime, tra l'altro, la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero che l'operazione di permuta possa avere ad oggetto immobili già in uso governativo.

L'**articolo 45** dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021.

L'**articolo 46** rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali.

L'**articolo 47** dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio.

L'**articolo 48** modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che hanno eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.

L'**articolo 49** dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale.

L'**articolo 50** detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.

L'**articolo 51** prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'**articolo 52** prevede, al **comma 1**, che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, siano concesse nella forma anche di contributo. Il **comma 2** novella il comma 296

dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 e prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo; stabilisce, inoltre, la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020. Si demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative della disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 53** stanza per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

L'**articolo 54** prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni € della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali.

L'**articolo 55** novella l'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare sostituendone il comma 1, al fine di autorizzare il Ministero della difesa - d'intesa con il MAECI e il MEF - a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "accordi GtoG", volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare.

L'**articolo 56** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le Regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.

L'**articolo 57** al **comma 1** interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), riducendo dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, ed allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Il **comma 2** esclude, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vigenti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.

L'**articolo 58** modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

L'**articolo 59** incrementa, al **comma 1**, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e, al **comma 2**, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il **comma 3** provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura. Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, qualora necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 60** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Si ricorda che il [DPCM n. 169 del 2017](#), che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della

regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, prevede, all'articolo 7, la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 60 articoli per un totale di 137 commi, è ricondotto, nel preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale; in tal senso il provvedimento appare riconducibile alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», da ritenere ciononostante, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), rispondenti al requisito dell'omogeneità allorché "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; alcune disposizioni suscitano comunque perplessità per quel che concerne la loro coerenza con questo perimetro: si tratta dell'articolo 51, che prevede che SOGEI Spa possa offrire servizi informatici da erogare tramite apposite convenzioni al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, a INVIMIT SGR e alla società PagoPA, e dell'articolo 55, che autorizza il Ministero della difesa a svolgere attività contrattuale per soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento.

Il decreto-legge, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre 2019, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 26 ottobre 2019, a distanza di 11 giorni; *si ricorda che in analoghe precedenti circostanze (si veda ad esempio il parere reso sul disegno di legge C. 1209 di conversione del decreto-legge n. 109/2018, cd. "DL Genova", nella seduta del 9 ottobre 2018) il Comitato ha invitato a valutare le conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.*

Sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, si segnala che dei 137 commi 19 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; è prevista nel complesso l'adozione di 17 provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 6 provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate o del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 4 determinazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate o del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, 1 provvedimento interdirigenziale, 4 decreti ministeriali, 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 3 commi contemplano provvedimenti di altra natura (1 autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, 1 intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, 1 proposta metodologica della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*); 12 commi recano una disciplina che opera ad efficacia differita.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alcune disposizioni del provvedimento *appaiono suscettibili di approfondimento per quanto concerne l'appropriatezza dell'uso del sistema delle fonti*; in particolare l'articolo 4, comma 1, capoverso art. 17-bis, comma 14 rimette a provvedimenti atipici del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione di modalità di trasmissione delle informazioni sugli importi alternative a quelle previste dal precedente comma 5, attuando così una sorta di delegificazione non riconducibile al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988; analoghe considerazioni valgono per l'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso comma 941-ter, il quale rimette ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione di ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione prevista dal medesimo comma.

L'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 *andrebbe valutata l'opportunità di sostituire* le parole: "punti" e "punto" dovrebbero essere sostituite con le parole: "numeri" e "numero", in coerenza con il paragrafo 7, lettera f), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, laddove si prevede che i commi possano essere suddivisi in lettere e queste in numeri.

L'articolo 7, comma 4, in materia di contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti, subordina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo, che presentano profili anche sanzionatori e penali, all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia; *al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di approfondire la formulazione in particolare con riferimento alla conoscibilità effettiva dell'avvenuta entrata in vigore delle disposizioni posto che per il decreto del Ministro dell'economia non è previsto l'obbligo di pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"*.

L'articolo 23, comma 1, lettera b) prevede che all'accertamento delle violazioni di quanto previsto provvedano gli organi previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 689/1981; *il richiamo potrebbe tuttavia risultare tautologico* in quanto tale disposizione richiama genericamente "gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa";

L'articolo 27, comma 3, lettere a) e c) prevede l'obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico per i soggetti "produttori" e "proprietari" senza specificare, come avviene invece per i "possessori", che si tratta dei "produttori" e "proprietari" degli apparecchi new slot e videolottery di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773 del 1931), per quel che riguarda la lettera a), e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al successivo comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), per quel che riguarda la lettera c);